

# Carlo Emanuele

Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme;  
Duca di Savoia, di Monferrato & Principe di Piemonte &c

26

Essendo di sommo alle frequentissime, e considerabili corraioni, e pregiudizij, che nel Contado nro di Nizza risultavano dal  
romamento di Luoghi alpestri, e montuosi, Ci determinammo coll' Editto nro de' 14. Agosto 1780. a proibire ne' terreni, ed in quella  
estensione, che avuto riguardo al Sito, o a Beni di lavoro esistenti sopra quelle Alpi, o Monti, o apie d'essi, verrebbe fissata da un  
Esperto scelto dall' Intendente Genle, sotto pena a Contravventori di Scuti 25. d'ora ed estensibile eszindio alla Galera secondo le circostanze  
Ci viene ora rappresentato che non ostante la proibizione sud. seguono tuttavia abusivi romamenti in contravvenz. al disposto in d. Editto  
con grave danno di quegli Abitanti, e che la sud. pena pecuniaria non e' atta a contenere i Contravventori, siccome quelli, che per lo piu  
sono miserabili, e poffim. puo' farsi luogo a quella della Galera, Ad effetto pertanto di ridurre piu' efficacemente all' esatta osservanza  
la proibizione sud. per le presenti di nra certa scienza, ed autorita' R.; avuto il parere del nro Consiglio, ordiniamo -

- 1.° Chiunque, in contravvenz. alla proibiz. sportata dal mentovato Editto 14. Agosto 1780. s' inoltra a romare, o far romare Alvei, Bruchi,  
Cespugli, e Virgulti di qualunque sorta, sterpar, con ferro o fuoco, disperare, seminare, o in qualunque altro modo lavorare, e ridurre a  
terra le Alpi, e Monti del Contado nro di Nizza ne' terreni, che a tenore del sud. Editto verranno fissati, incorra per la prima volta  
nella pena di Scuti 25. d'ora del mentovato Editto stabilita, e sussidiariam. de' un Anno di catena, ed in caso di recidiva in quella di Anni due di galera.
- 2.° Incarichiamo nuovamente i Giudici locali, sia Baili di dovere, occorrendo qualche contravvenz. procedere, incofanem. alle opportune  
informaz. e quelle trasmettere all' Intend. Genle del Contado, sotto pena, ove non si adempiano, di rimanere essi Contabili in proprio  
de' anni, che da detti romamenti potessero derivarne.
- 3.° Dovranno i Giudici in occasioni, che si trasferiscono ne' rispetti Luoghi a dare le Assise, informarsi esattamente se i Baili invigilino alla  
osservanza del mentovato Editto, ed adempiano a quanto loro resta prescritto, e nel caso, che loro risulti o di qualche loro negligenza, o di  
seguiti abusivi romamenti, procederanno alle oppre informaz. e quelle trasmettono all' Off. dell' Intend. G. di Nizza,accio si proceda secondo sua di ragione.
- 4.° Chiunque pretendere d'essere stato aggravato nella fissaz. de' terreni, che non possono romarsi, cui si sara' proceduto a termini de' Cap. 2. 3. dell' accennato Editto,  
dovra fra un Anno, dalla data delle presenti proporre innanti il sud. Intend. G. i pretesi gravami per farla riparare, ove siavi luogo ed intanto  
finche' non sia seguita la Declaratoria in loro favore, non sara' lecito farvi alcun romamento.

Mandiamo al Senato nro di Nizza di registrare le presenti, e di farle pubblicare con un suo Manifesto, ed allo stesso Magis. ed all' Intend. G. di quel Contado  
di attentam. invigilare nell' esatta osservanza delle med. e del mentovato Editto 14. Agosto 1780. in tutto cio' che non viene altrimenti in esse disposto  
che tal e' nra mente. Dat. in Torino li quattro del Mese di Agosto L' Anno del Signore Mille settecento cinquantotto, e del nro Regno il ventesimo nono

Emmanuel



V. Lafranchi P. Com. di Stato  
V. Moro  
V. Tavaglio il G. de' Finanze

Reg. al Senato li 9. Agosto 1784  
Reg. 31. Patenti. Vol. 7. e Mossal

Provvedimenti, che V. M. nuovam. prescrive per far esattam. osservare la proibiz. sportata dall' Editto de' 14. Agosto 1780.  
di romare i Luoghi alpestri, e montuosi ne' terreni del Contado di Nizza sopra accennati, onde sieno tolti gli abusi  
contrari alla d. proibizione, che si commettono specialmente da Miserabili, verso de' quali non potendo aver luogo la pena  
pecuniaria da esso Editto stabilita, resta surrogata, sussidiariam. quella della Catena, e presfissa a Recidivi la Galera  
come s. con gli obblighi, e regole rispettivam. prescritte a Giudici, ed all' Intend. Genle di Nizza, Mandando al  
Senato di Nizza di registrare le presenti, e di farle pubblicare con un suo Manifesto.

Reg. Reg. 41. Patenti. Anno 1788

Mberg